



CITTA' DI AVIGLIANA

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Approvato dal Consiglio Comunale in data 07/03/2012 con deliberazione n. 7
Modificato del Consiglio Comunale in data 17/12/2013 con deliberazione n. 97
Modificato del Consiglio Comunale in data 17/12/2014 con deliberazione n. 93
Modificato dal Consiglio Comunale in data 02/03/2022 con deliberazione n. 3

Sommario

TITOLO I.....	4
NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE	4
PARTE I - PREMESSA.....	4
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Prescrizioni generali.....	4
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
Articolo 3 – Programmazione comunale	5
Articolo 4 – Tipologie di mercato.....	5
Articolo 5 – Esercizio del commercio in forma itinerante	6
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	8
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	9
Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	9
Articolo 8 – Autorizzazioni di tipo a)	9
Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo b)	12
Articolo 10 - Registro per le autorizzazioni.....	13
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI.....	14
Articolo 11 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.....	14
Articolo 12 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile	16
Articolo 13 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile ..	17
Articolo 14 – Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi.....	20
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee.....	22
Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi.....	22
Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione	22
TITOLO II.....	23
REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI	23
Articolo 18 – Area di mercato e zone di vendita.....	23
Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati	23
PARTE VI – REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'	24
Articolo 20 – Tipologia	24
Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione.....	24
Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei	24
Articolo 23 – Orario di mercato	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori	25
Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare	26
Articolo 26 – Concessione del posteggio	26
Articolo 27 – Subingresso nel posteggio.....	26
Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	26
Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	28
Articolo 30 – Registro degli operatori sul mercato.....	29
Articolo 31 – Modalità di registrazione	29
Articolo 32 – Decadenza dalla concessione di posteggio	30
Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	30
Articolo 34 - Tasse e tributi comunali.....	30
Articolo 35 - Rappresentanti degli operatori del mercato	31
PARTE VII – REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE DI NATURA COMPLESSA “COSE BISCHIN BISCOSE”	32
Articolo 36 - Tipologia.....	32
Articolo 37 – Estremi dell'atto di istituzione.....	32
Articolo 38 – Regolamentazione per la partecipazione e individuazione posteggi.....	32
PARTE VIII – REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE DI NATURA COMPLESSA “FIERA AGRICOLA AUTUNNALE”	33

Articolo 39 – Tipologia	33
Articolo 40 – Estremi dell'atto di istituzione	33
Articolo 41 – Operatori e tipologie ammesse	33
Articolo 42 – Orario di mercato	33
Articolo 43 – Modalità di accesso degli operatori	33
Articolo 44 – Circolazione pedonale e veicolare	34
Articolo 45 – Assegnazione dei posteggi	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 46 – Subingresso nell'autorizzazione	36
Articolo 47 – Assegnazione dei posteggi liberi	36
Articolo 48 – Modalità registrazione delle presenze	36
Articolo 49 – Registro Storico degli operatori del mercato	36
Articolo 50 - Tasse e tributi comunali	Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE IX – REGOLAMENTO MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE “FIERA	
COMMERCIALE AUTUNNALE” E “FIERA COMMERCIALE DI PRIMAVERA”	38
Articolo 51 – Tipologia	38
Articolo 52 – Estremi dell'atto di istituzione	38
Articolo 53 – Operatori e tipologie ammesse	38
Articolo 54 – Orario di mercato	38
Articolo 55 – Modalità di accesso degli operatori	38
Articolo 56 – Circolazione pedonale e veicolare	39
Articolo 57 – Assegnazione dei posteggi	39
Articolo 58 – Subingresso nell'autorizzazione	40
Articolo 59 – Assegnazione dei posteggi liberi	40
Articolo 60 – Modalità registrazione delle presenze	41
Articolo 61 – Registro Storico degli operatori del mercato	41
Articolo 62 - Tasse e tributi comunali	Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE X – REGOLAMENTO POSTEGGI SINGOLI IN ZONA CIMITERO COMUNALE	42
Articolo 63 - Tipologia	42
Articolo 64 – Estremi dell'atto di istituzione	42
Articolo 65 – Regolamentazione per la concessione e individuazione posteggi	42
PARTE XI – POSTEGGI SINGOLI PER L'OFFERTA SPECIALIZZATA DI LATTE CRUDO	
MEDIANTE DISTRIBUTORE AUTOMATICO DA PARTE DI AGRICOLTORI	43
Articolo 66 – Tipologia	43
Articolo 67 – Estremi dell'atto di istituzione	43
Articolo 68 – Ubicazione, dimensioni e regime di occupazione	43
Articolo 69 – Operatori e tipologie ammesse	43
Articolo 70 – Orari	44
Articolo 71 – Modalità di occupazione	44
Articolo 72 – Modalità di assegnazione	44
Articolo 73 – Subingresso	46
Articolo 74 – Tasse e tributi comunali	46
PARTE XII – NORME GENERALI PER LE ATTIVITA' SU AREA PUBBLICA	47
Articolo 75 – Obblighi dei venditori	47
Articolo 76 – Attrezzature di vendita	47
Articolo 77 – Collocamento delle derrate	48
Articolo 78 - Divieti di vendita	48
Articolo 79 - Vendita di animali destinati all'alimentazione	48
Articolo 80 - Atti dannosi agli impianti del mercato	48
Articolo 81 – Utilizzazione delle predisposizioni per l'energia elettrica e bombole a gas	49
Articolo 82 – Furti, danneggiamenti e incendi	49
Articolo 83 – Preposti alla Vigilanza	49
Articolo 84 – Norme finali	50
Articolo 85 – Sanzioni	50
ELENCO ALLEGATI	50

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D. Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; per “**Legge Regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28: “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799: “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Criteri Regionali**” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642: “L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”; per “**autorizzazione di tipo a)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione nei termini e nelle modalità previsti dalla Legge Regionale 27 luglio 2011 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626–3799, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati su area pubblica, oltre che per le altre forme di commercio su area pubblica.

3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme

andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente Regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Avigliana, così come definito dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica quale comune sub polo appartenente alla rete primaria, secondo la definizione dell'art. 7 della D.C:R. 1 marzo 2000 n. 626-3799.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**
 - **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile**
 - **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile**
 - **Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi**
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (**Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**).
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere temporaneamente sospesa o spostata, in tutto o in parte, su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere preventivamente concordati tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio in forma itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale, ad esclusione delle aree puntualmente individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale di Avigliana n. 53 del 26 maggio 2005 e s.m.i. Ai sensi di tale delibera è pertanto VIETATO l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante:

- Su suolo privato;
- In area di mercato e di fiera, comunque denominati e istituiti, durante tutto lo svolgimento della manifestazione;
- Durante lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni di qualsiasi natura, se non preventivamente autorizzato dai competenti uffici comunali;
- Nelle seguenti vie del CENTRO STORICO, nelle quali vi sono rilevanti problemi di viabilità e di scarsità di parcheggi, e/o vi sono rilevanti motivi di interesse storico o artistico da tutelare:
 - Piazza Conte Rosso
 - Via Monte Nero
 - Via Norberto Rosa
 - Via Piave
 - Via dell'Orologio
 - Via Porta Ferrata
 - Via Umberto I
 - Via Tomasella
 - Via Garibaldi
 - Vicolo Paglierino
 - Vicolo Statuto
 - Vicolo Riboldi
 - Vicolo Ferronia
 - Via Mario Berta
 - Via dei Rosso
 - Via Cesare Battisti
 - Via Madonna delle Grazie
 - Via Mazzini
 - Via San Pietro
 - Via San Giovanni Bosco
 - Vicolo Autino
 - Vicolo Italiano Remo
 - Via Oronte Nota
 - Via Oscar Borgesa
 - Via Carlo Carli
 - Via Galiniè
 - Via Ortigara
 - Via Alliaud

- Via San Giuseppe
- Via Santa Maria
- Piazzetta Santa Maria
- Via XX Settembre
- Largo Beato Umberto
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto
- In tutte le zone in cui è vietata la circolazione;
- In tutte le zone nelle quali il parcheggio o la sosta sono vietati in applicazione delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione;
- In tutte le aree circostanti i cimiteri, gli ospedali e gli altri luoghi di cura, le chiese e gli altri luoghi culto, fino a una distanza non inferiore a metri 300 dal perimetro delle strutture medesime;
- Nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, come tali individuate con decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, o con specifici atti dell'Amministrazione;
- In tutte le aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi e cantieri, etc.), limitatamente alla vendita di prodotti di cui al settore alimentare.

Nell'esercizio del commercio in forma itinerante le soste – ove consentito – devono essere effettuate per il tempo necessario a servire la clientela, e non possono essere comunque superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

Al termine dell'occupazione, è obbligo del titolare provvedere alla pulizia dell'area interessata, che dovrà essere lasciata completamente sgombrata da eventuali rifiuti.

La violazione dei divieti e delle limitazioni imposti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 29 del D. Lgs. 114/98. Secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 29, in caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

In caso di sospensione dell'attività di vendita, il Comune procederà alla contestazione, con invito a presentare le proprie controdeduzioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

Per le violazioni di cui sopra l'autorità competente è il Sindaco del Comune di Avigliana, a cui pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti su area pubblica che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario dei corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, e sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di porre ulteriori limitazioni all'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 122/2010 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Scia).

3. La Segnalazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la Segnalazione e' indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la Segnalazione deve essere preceduta da formale assegnazione di posteggio da parte del Comune, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. **Autorizzazioni di tipo a):** ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione nei termini e con le modalità previsti dalla Legge Regionale 27 luglio 2011, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, e nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV;
2. **Autorizzazioni di tipo b):** ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98, così come modificato dall'art. 70 del D. Lgs. 59/2010, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
3. **Vendita diretta da parte di produttori agricoli:** i produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato sono soggetti a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e debbono presentare, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 122/2010, la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) al Sindaco del Comune in cui intendono esercitare la vendita.

Articolo 8 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione, deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

8.1 – Disponibilità di posteggi – modalità di assegnazione

1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo del commercio su area pubblica a cadenza settimanale o mensile, indice un bando per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni.

La presente disposizione non si applica alle manifestazioni ultra-mensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione.

2. Il bando deve essere indetto entro sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Prioritariamente, rispetto all'adozione del previsto bando, il Comune provvede a dar corso alle **istanze di miglioria** eventualmente presentate.

3. Il **bando comunale**, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Avigliana, deve contenere:

- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- il numero dei posteggi disponibili;
- il numero identificativo di ciascuno;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie di ciascuno;
- il settore merceologico di appartenenza, qualora individuato;
- il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
- l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

8.2 – Domande

1. Nella domanda, regolare ai fini dell'imposta di bollo, devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- Il numero dell'area mercatale;
- Il numero del posteggio richiesto o, nel caso in cui vengano messi a bando più posteggi, l'indicazione di un ordine di preferenza;
- Il settore o i settori merceologici;
- Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010;
- Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010.

2. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

8.3 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Una volta espletate le procedure previste dal bando, si formerà una **graduatoria** che definirà l'ordine di precedenza nell'assegnazione delle relative autorizzazioni e concessioni.

2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

3. All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato da parte del Responsabile del Procedimento, una ricevuta contenente:

ufficio competente alla gestione della pratica;

oggetto del procedimento;

persona responsabile del procedimento;

ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;

termine di conclusione del procedimento.

4. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il Responsabile del Procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

5. La decorrenza dei termini previsti dal comma 2 del presente paragrafo avviene a condizione che la domanda sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

6. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dalla scadenza dei termini previsti dal bando di cui al comma 2, indicando le cause della irregolarità o dell'incompletezza. Nel caso di irregolarità il Responsabile del Procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

7. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del Responsabile del Procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune, e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla

richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

9. Decorso il termine di 90 giorni di cui al comma 2 del presente paragrafo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

10. Il soggetto richiedente deve dimostrare il rispetto delle norme fiscali, amministrative, previdenziali ed assicurative vigenti alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98, così come modificato dall'art. 70 del D. Lgs. 59/2010, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Il soggetto richiedente deve dimostrare il rispetto delle norme fiscali, amministrative, previdenziali ed assicurative vigenti alla data di presentazione dell'istanza.

9.1 – Domande

Nella domanda, regolare ai fini dell'imposta di bollo, devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

Il settore o i settori merceologici;

Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010;

Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010.

2. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

9.2 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo b) è lo stesso previsto al precedente articolo 8, paragrafo 8.3, per quanto applicabile.

Articolo 10 - Registro per le autorizzazioni

Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni, suddivise per tipologia, e più precisamente:

- a. le generalità del titolare;
- b. l'indirizzo di residenza;
- c. il tipo di autorizzazione;
- d. il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- e. il numero del posteggio assegnato all'operatore (per i tipi a);
- f. il codice fiscale;
- g. la partita I.V.A.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 11 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D. Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. Nel Comune di Avigliana, le aree mercatali di cui al presente articolo risultano così costituite:

AREA N. 1 – MERCATO SETTIMANALE – Re-istituito con D.C.C. n. 24 del 06/03/2003

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D. Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	Piazza del Popolo	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Giovedì mattina	
PERIODO:	Settimanale	
ORARIO:	8 (ora legale) o 8,30 (ora solare)–13,30 Fissato con Ordinanza n. 81 del 10/12/2002	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare e non alimentare</i>	90	
<i>Produttori agricoli</i>	8	
TOTALE	98	

4. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuati:

NUMERO	SUPERFICIE mq.
1	30 (7.5 x 4)
2	24 (6 x 4)
3	30 (7.5 x 4)
4	32 (8 x 4)
5	28 (7 x 4)
6	28 (7 x 4)
7	24 (6 x 4)
8	26 (6.5 x 4)
9	28 (7 x 4)
10	24 (6 x 4)
11	28 (7 x 4)
12	30 (7.5 x 4)
13	28 (7 x 4)
14	12 (3 x 4)
15	36 (9 x 4)
16	48 (12 x 4)
17	28 (7 x 4)
18	36 (9 x 4)
19	32 (8 x 4)
20	28 (7 x 4)
21	34 (8.5 x 4)
22	24 (6 x 4)
23	24 (6 x 4)
24	28 (7 x 4)
25	26 (6.5 x 4)
26	28 (7 x 4)
27	26 (6.5 x 4)
28	34 (8.5 x 4)
29	28 (7 x 4)
30	24 (6 x 4)
31	30 (7.5 x 4)
32	36 (9 x 4)

33	32 (8 x 4)
34	30 (7.5 x 4)
35	30 (7.5 x 4)
36	24 (6 x 4)
37	24 (6 x 4)
38	22 (5.5 x 4)
39	28 (7 x 4)
40	28 (7 x 4)
41	24 (6 x 4)
42	32 (8 x 4)
43	28 (7 x 4)
44	28 (7 x 4)
45	24 (6 x 4)
46	26 (6.5 x 4)
47	26 (6.5 x 4)
48	52 (13 x 4)
49	28 (7 x 4)
50	28 (7 x 4)
51	36 (9 x 4)
52	28 (7 x 4)
53	40 (10 x 4)
54	28 (7 x 4)
55	28 (7 x 4)
56	28 (7 x 4)
57	36 (9 x 4)
58	30 (7.5 x 4)
59	22 (5.5 x 4)
60	30 (7.5 x 4)
61	22 (5.5 x 4)
62	22 (5.5 x 4)
63	22 (5.5 x 4)
64	30 (6 x 5)
65	35 (7 x 5)
66	35 (7 x 5)
67	35 (7 x 5)

68	35 (7 x 5)
69	35 (7 x 5)
70	35 (7 x 5)
71	35 (7 x 5)
72	35 (7 x 5)
73	35 (7 x 5)
74	35 (7 x 5)
75	35 (7 x 5)
76	35 (7 x 5)
77	35 (7 x 5)
78	30 (6 x 5)
79	35 (7 x 5)
80	35 (7 x 5)
81	35 (7 x 5)
82	35 (7 x 5)
83	32.5 (6.5 x 5)
84	35 (7 x 5)
85	35 (7 x 5)
86	14 (3.5 x 4)
87	14 (3.5 x 4)
88	14 (3.5 x 4)
89/90	32 (8 x 4)
89/90	32 (8 x 4)
89/90	32 (8 x 4)
89/90	32 (8 x 4)
89/90	32 (8 x 4)
89/90	32 (8 x 4)
91	5 (2.5 x 2)
92	5 (2.5 x 2)
93	5 (2.5 x 2)
94	5 (2.5 x 2)
95	5 (2.5 x 2)
96	5 (2.5 x 2)
97	5 (2.5 x 2)
98	5 (2.5 x 2)

Per l'esatta individuazione dei posteggi si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 1).

Articolo 12 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche a cadenza mensile.

Nel Comune di Avigliana, le aree mercatali di cui al presente articolo risultano così costituite:

AREA N. 2 – MANIFESTAZIONE DI NATURA COMPLESSA DENOMINATA “Cose Bischin Biscose” - Istituita con D.C.C. n. 25 del 06/03/2003, ai sensi del Titolo II, punto 6 della D.G.R. 32-2642/2001

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 11, COMMA 4, L.R. 28/1999 e s.m.i.

UBICAZIONE:	Piazza del Popolo	
Giorni di svolgimento:	La seconda domenica di ogni mese	
PERIODO:	Mensile	
ORARIO:	8.30 – 19.00 durante l'ora legale; 8.30 – 18.00 durante l'ora solare	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Operatori commerciali professionisti settore usato</i>	25	7 x 4
<i>Operatori non professionisti settore usato</i>	10	7 x 4
<i>Operatori non professionisti, vendita opere artistiche e creative di propria produzione</i>	10	4 x 4
<i>Produttori e agricoltori per la vendita dei prodotti di loro produzione</i>	8	4 x 4
TOTALE	53	

Lo svolgimento della manifestazione è regolamentato con D.C.C. n. 64 del 13/05/2010 e successive modifiche ed integrazioni (**Allegato 2**).

Per l'esatta individuazione dei posteggi si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 3).

Articolo 13 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, si definiscono le seguenti aree.
2. Le aree sulle quali si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile sono specificate come segue.

AREA N. 3 – MANIFESTAZIONE DI NATURA COMPLESSA: Fiera Agricola autunnale

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. B) E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA D.C.R. 626-3799/2000

UBICAZIONE:	Via Drubiaglio dal ponte fino alla fine, in direzione Via Fratelli Giotto e Via Rivera fino all'incrocio con Via Don Cravotto e Via del Messa (primo tratto)	
Giorni di svolgimento:	Il primo sabato di novembre	
PERIODO:	Annuale	
ORARIO:	8.00 – 19.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Alla manifestazione possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e gli espositori che trattino merceologie inerenti l'agricoltura e la zootecnia, nonché i produttori agricoli e gli allevatori per la vendita di prodotti di produzione propria.	
Dimensionamento dei posteggi	Numero banchi	Superficie vendita
Tipologia 1	1	4 x 4
Tipologia 2	15	6 x 4
Tipologia 3	15	8 x 4
Tipologia 4	11	10 x 4
Tipologia 5	15	12 x 4
TOTALE	57	

Lo svolgimento della manifestazione è regolamentato con D.C.C. n. 99 del 13/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'esatta individuazione dei posteggi si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 4).

AREA N. 4 – Fiera Commerciale autunnale

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, LETT. B) DELLA D.C.R. 626-3799/2000

UBICAZIONE:	Corso Laghi (tratto compreso tra la Stazione Ferroviaria e Via Portigliatti), V.le Roma (primo tratto), Piazza del Popolo, parcheggio antistante Scuola Media Defendente Ferrari, Via Fratelli Cervi	
Giorni di svolgimento:	La prima domenica di novembre	
PERIODO:	Annuale	
ORARIO:	8.00 – 19.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Alla manifestazione possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, con assegnazione di concessione temporanea, secondo le modalità stabilite da apposito bando	
Classi di dimensionamento dei posteggi	Numero banchi	Superficie vendita
Tipologia 1	variabile	6 x 4
Tipologia 2	variabile	8 x 4
Tipologia 3	variabile	10 x 4
Tipologia 4	variabile	12 x 4
Tipologia 5	variabile	varia
TOTALE	311	

Lo svolgimento della manifestazione è regolamentato con D.C.C. n. 93 del 01/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'esatta individuazione dei posteggi si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 5).

AREA N. 5 – Fiera Commerciale di primavera

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, LETT. B) DELLA D.C.R. 626-3799/2000

UBICAZIONE:	Corso Torino (tratto compreso tra l'intersezione con Via Gramsci e la rotonda di Via Falcone) e Corso Dora (sino a intersezione Via Matteotti)	
Giorni di svolgimento:	La prima domenica di maggio	
PERIODO:	Annuale	
ORARIO:	8.00 – 19.00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Alla manifestazione possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, con assegnazione di concessione temporanea, secondo le modalità stabilite da apposito bando	
Classi di dimensionamento dei posteggi	Numero banchi	Superficie vendita
Tipologia 1	variabile	4 x 4
Tipologia 2	variabile	6 x 4
Tipologia 3	variabile	8 x 4
Tipologia 4	variabile	10 x 4
Tipologia 5	variabile	12 x 4
TOTALE	134	

Lo svolgimento della manifestazione è regolamentato con D.C.C. n. 146 del 24/11/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'esatta individuazione dei posteggi si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 6).

Articolo 14 – Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi e le tipologie merceologiche dei posteggi singoli o gruppi di posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in aree esterne alle sedi di mercati, da un minimo di due ad un massimo di sei.
2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione nei termini e nelle modalità previsti dalla Legge Regionale 27 luglio 2011, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.

AREA N. 6 – Posteggi singoli per l'esercizio del commercio su area pubblica con cadenza quotidiana per l'offerta specializzata

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D. Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA A) D.C.R. 626-3799/00

UBICAZIONE:	Zona circostante il Cimitero Comunale	
Giorni di svolgimento:	Tutti i giorni	
PERIODO:	Annuale	
ORARIO:	I titolari dovranno attenersi alle norme in materia di orari stabilite dal D. Lgs. 114/98 per il commercio al dettaglio in sede fissa	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Fiori e piante ed, esclusivamente a completamento dell'offerta, articoli funerari	
Classi di dimensionamento dei posteggi	Numero banchi	Superficie vendita
Tipologia 1	1	6.30 x 4,30
Tipologia 2	2	6 x 4
TOTALE	3	

L'esercizio dell'attività è regolamentato con D.C.C. n. 18 del 31/01/2007 e successive modifiche ed integrazioni (**Allegato 7**).

AREA N. 7 – Posteggi singoli per l'esercizio del commercio su area pubblica con cadenza quotidiana per l'offerta specializzata di latte crudo mediante distributore automatico da parte di agricoltori

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D. Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA A) D.C.R. 626-3799/00

UBICAZIONE:	Area di proprietà comunale sita all'angolo tra Via Cavalieri di Vittorio Veneto e Via Alliaud	
Giorni di svolgimento:	Tutti i giorni	
PERIODO:	Annuale	
ORARIO:	I titolari dovranno attenersi alle norme in materia di orari stabilite dal DLgs 114/98 per il commercio al dettaglio in sede fissa	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Settore alimentare – merceologia specializzata: vendita di latte crudo mediante distributore automatico da parte di agricoltori	
Classi di dimensionamento dei posteggi	Numero banchi	Superficie vendita
Tipologia 1	1	3,00 x 2,50
TOTALE	1	

L'area è stata individuata con D.C.C. n. 105 del 24/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni (**Allegato 8**).

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.R. 28/1999 e s.m.i., il Dirigente o suo delegato può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi saranno determinate dal Comune nell'atto di istituzione della manifestazione, in funzione della tipologia dell'evento e del prevedibile afflusso di persone.
4. La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo prima della data di svolgimento della manifestazione stessa.
5. Le domande presentate ai fini dell'ottenimento di un'autorizzazione temporanea e le conseguenti autorizzazioni sono entrambe assoggettate all'imposta di bollo.

Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli e nei relativi allegati.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'auto banco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D. Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29 e s.m.i.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Articolo 18 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VI – REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

Articolo 20 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D. Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'**AREA 1 (Allegato 1)**, così come individuata dall'articolo 11 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06/03/2003.

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza o sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati.

Articolo 23 – Orario di mercato

(modificato con D.C.C. n. 93 del 17/12/2014)

1. L'orario di vendita del mercato è così stabilito:

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 per tutto l'anno.

2. I titolari di posto fisso hanno la facoltà di avviare le operazioni di vendita già a partire dalle ore 7.30.

3. Non è consentito installarsi nel mercato prima delle ore 6.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00 fatti i salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro le ore 14.00 tutti gli operatori delle due file esterne ed entro le ore 14.30 gli operatori della fila interna, devono assolutamente aver sgomberato l'intera area di mercato.

4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari verrà effettuata 5 minuti dopo il termine ultimo per l'installazione, a seguito della presa visione dei posteggi vacanti.
5. Il mercato che coincida con un giovedì festivo, con modalità concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati, può essere svolto regolarmente o anticipato, come tradizione, al mercoledì pomeriggio o comunque al primo pomeriggio precedente non festivo, con il seguente orario : dalle ore 14,15 alle ore 18,15.
6. Nel caso di mercato pomeridiano, di cui al punto precedente, entro le ore 18,45 tutti gli operatori delle due file esterne ed entro le ore 19,15 gli operatori della fila interna, devono assolutamente aver sgomberato l'intera area di mercato.
7. Nel Comune di Avigliana, essendo stato individuato dalla Regione Piemonte come località ad economia turistica, possono essere concordati mercati straordinari. Le modalità, le date e i relativi orari di svolgimento verranno stabilite dal Comune previo accordo con i rappresentanti del mercato.
8. Nel caso di mercato straordinario con durata giornaliera, di cui al punto precedente, entro le ore 18,00 tutti gli operatori delle due file esterne ed entro le 18,30 gli operatori della fila interna, devono assolutamente aver sgomberato l'intera area di mercato.
9. Sia nel caso di mercato pomeridiano, sia nel caso di mercati straordinari, non sarà computata l'assenza del titolare di concessione di posteggio nell'ambito del calcolo delle mancate utilizzazioni dello stesso ai fini della decadenza della concessione; parimenti, non verrà assegnata alcuna presenza nella graduatoria di spunta.
10. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori

1. I titolari di posteggio, entro l'orario specificato all'art. 23 comma 1 devono aver installato il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato, salvo i casi di: sinistri stradali, pneumatici forati, danni al veicolo, interruzioni stradali. In questi casi è necessaria la preventiva comunicazione e la successiva presentazione al Comando di Polizia Municipale dei relativi documenti/ fatture.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6,00 alle ore 16,00 del giorno di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Articolo 26 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La durata della concessione di posteggio è fissata secondo quanto disposto dalla L.R. n. 13 del 27 luglio 2011 (Disposizioni urgenti in materia di commercio) e successive modifiche e integrazioni.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli segue le stesse disposizioni richiamate al comma 2, e può anche essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o, eventualmente per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 23, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 24 comma 1.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 23, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, ai sensi dell'art. 23 comma 3 del presente regolamento.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal Registro delle Imprese, già Registro delle Ditte;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito Registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o Ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata dopo lo svolgimento del mercato e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
8. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione su quello stesso mercato.
10. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
11. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

12. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera potranno scegliere tra i posteggi non occupati in base alla posizione occupata nella graduatoria di spunta, fermo restando che per i posteggi individuati con numero 86, 87 e 88, attrezzati per la vendita di prodotti ittici, potranno concorrere all'assegnazione giornaliera esclusivamente gli operatori che commercializzano la medesima tipologia di prodotti.

14. Analogamente i posteggi numero 89 e 90, normalmente assegnati a rotazione ai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica che esercitano l'attività con il sistema del battitore (di cui al punto 6 del Titolo III Capo 1 dell' allegato A D.G.R. n 32-2642/2001), verranno assegnati ad operatori che usano la stessa modalità di vendita.

15. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili esclusivamente agli agricoltori, ai sensi di quanto previsto al Titolo III, Capo II, Lettera e), Punto 6.1, della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i., nonché, a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato.

16. Ai fini delle assegnazioni giornaliere di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo o permanente del mercato verrà predisposta a cura del Comune apposita graduatoria in base ai seguenti criteri:

a. maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione originaria del posteggio o altra idonea documentazione;

b. maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione, dimostrata dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

2. Gli operatori saranno chiamati ad esprimere la propria scelta in base alla posizione occupata nella graduatoria.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 30 – Registro degli operatori sul mercato

1. Presso il Settore Attività Economiche e Produttive del Comune è tenuto il Registro degli operatori del mercato. Tale Registro – suddiviso tra operatori su area pubblica e agricoltori – contiene i dati salienti relativi agli operatori titolari di posto fisso nel mercato del giovedì (numero autorizzazione, merceologie autorizzate, scadenza della concessione, eventuali sub ingressi, etc.).

Articolo 31 – Modalità di registrazione

1. La Polizia Municipale provvede a rilevare le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 23, comma 1, e ne dà mensilmente comunicazione al Settore Attività Economiche e Produttive, il quale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento di apposito Registro.

2. Il titolare può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi nelle attività di vendita delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. Il ricorso alla presente modalità è consentito al titolare solo in presenza di un evento straordinario e non ripetibile.

3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

4. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali di cui ai punti 7, 8 e 9 del presente articolo.

5. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

6. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio, come pure non verranno conteggiate le presenze degli spuntasti.

7. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non

superiore a trenta nell'arco dell'anno, corrispondenti a 4 mercati, a condizione che l'operatore comunichi preventivamente per iscritto il periodo di ferie di cui intende usufruire.

8. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, Lettera b), del D. Lgs. 114/98, al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

9. Nel caso degli agricoltori, rientrano tra le cause giustificative di assenza la mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli o di calamità atmosferiche, adeguatamente comprovate.

Articolo 32 – Decadenza dalla concessione di posteggio

Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, il Settore Attività Economiche e Produttive del Comune provvederà dichiarare e a comunicare immediatamente la decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).

Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 34 - Tasse e tributi comunali

Le concessioni rilasciate secondo quanto disposto dalla L.R. n. 13 del 27 luglio 2011 (Disposizioni urgenti in materia di commercio) e s.m.i., sono assoggettate al pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, secondo le modalità previste dal Comune.

Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 35 - Rappresentanti degli operatori del mercato

1. I titolari di concessione di posto fisso nella presente area mercatale possono eleggere fino a 3 Rappresentanti degli operatori del mercato, i quali devono essere designati dai concessionari di posteggio a maggioranza almeno dei 2/3.

2. Le designazioni devono pervenire al Comune in forma scritta, con dichiarazione che i Rappresentanti sono stati scelti con la maggioranza di cui al precedente comma 1.

3. I Rappresentanti hanno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente Regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresentano le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
- la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
- in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti; in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE VII – REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE DI NATURA COMPLESSA “COSE BISCHIN BISCOSE”

Articolo 36 - Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, L.R. 28/199 e s.m.i. e dell'art.28 comma 1 Lettera A) del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'**AREA 2**, così come individuata dall'articolo 12 delle Norme e direttive, si identifica come manifestazione di natura complessa a cadenza mensile, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 37 – Estremi dell'atto di istituzione

1. La manifestazione è denominata “Cose Bischin Biscose” ed è stata istituita con D.C.C. n. 25 del 06/03/2003, ed è regolamentata con deliberazione C.C. n. 64 del 13/05/2010 ai sensi del Titolo II, punto 6 della D.G.R. 32-2642/2001.

Articolo 38 – Regolamentazione per la partecipazione e individuazione posteggi

1. Le modalità che regolano la partecipazione alla manifestazione denominata “Cose Bischin Biscose” e la relativa individuazione dei posteggi sono riportate rispettivamente negli **Allegati 2 e 3**.

PARTE VIII – REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE DI NATURA COMPLESSA “FIERA AGRICOLA AUTUNNALE”

Articolo 39 – Tipologia

1. La manifestazione di natura complessa “Fiera Agricola Autunnale” che si svolge nell’ **AREA 3 (Allegato 4)**, rientra, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera b) della D.C.R. n. 626–3799/2000, tra le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l’offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata. Essa rientra inoltre, ai sensi dell’art. 4 comma 1, della D.C.R. n. 626–3799/2000, tra le manifestazioni svolte in alternativa o a complemento alle forme mercatali, che si svolgono in aree esterne alle sedi mercatali abituali.

Articolo 40 – Estremi dell’atto di istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento manifestazione di natura complessa Fiera Agricola Autunnale disciplinata con D.C.C. n. 99 del 13/07/2010 e s.m.i.

Articolo 41 – Operatori e tipologie ammesse

1. Alla Fiera Agricola possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica e gli espositori che trattino merceologie inerenti l’agricoltura e/o la zootecnia, nonché i produttori agricoli e gli allevatori per la vendita di prodotti di produzione propria.

2. Alla Fiera Agricola è ammessa la vendita esclusivamente di prodotti strettamente attinenti all’agricoltura o alla zootecnia (compresi articoli di ferramenta, giardinaggio, abbigliamento e calzature da lavoro, selleria, etc.), oltre a prodotti alimentari tipici regionali, dolciumi, panini e somministrazione di alimenti e bevande, in quanto storicamente presenti in tutte le fiere.

Articolo 42 – Orario di mercato

– L’orario di vendita è così articolato: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Articolo 43 – Modalità di accesso degli operatori

1. Gli operatori assegnatari dovranno occupare il posteggio entro le ore 8.00 e non prima delle ore 7.00 del giorno di svolgimento della manifestazione.

2. Tutti i posteggi dovranno assolutamente essere lasciati liberi entro le ore 19,00, al fine di consentire un immediato e veloce sgombero dell’area dai rifiuti e la conseguente riapertura al traffico delle strade interessate.

3. Gli operatori, muniti della comunicazione di avvenuta assegnazione del posteggio, dovranno presentarsi sull'area di svolgimento della manifestazione entro le ore 8.00 per l'occupazione del posteggio assegnato.
4. L'effettivo svolgimento dell'attività di vendita dovrà essere assicurato per tutta la durata della manifestazione, pena il depennamento della presenza.
5. Il posteggio è assegnato soltanto per la vendita delle merci specificate dall'operatore all'atto della domanda e comunque esclusivamente per la vendita di prodotti attinenti l'agricoltura o la zootecnia o la vendita di prodotti alimentari.

Articolo 44 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del giorno di svolgimento della manifestazione è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Articolo 45 – Assegnazione dei posteggi (modificato con D.C.C. n. 97 del 17/12/2013)

1. Coloro che intendono partecipare alla manifestazione debbono presentare **domanda** di concessione di posteggio, in carta legale, indirizzata al Sindaco del Comune di Avigliana, ai sensi del Titolo III, Capo II, Punto 1, lettera d) della D.G.R. n. 32-2642/2001. La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, a pena di inammissibilità, e non farà fede pertanto il timbro postale. La domanda può essere inviata per posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento, a mezzo pec (in tal caso deve essere allegata autocertificazione relativa agli estremi della marca da bollo utilizzata) o consegnata a mani. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del richiedente ed il recapito ove indirizzare eventuali comunicazioni. Nella domanda, a cui dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovranno essere autocertificate:
 - la titolarità di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, il Comune di rilascio, il numero, la data e le merceologie autorizzate;
 - l'iscrizione al Registro Imprese con la precisa indicazione della data ed il numero di iscrizione;
 - il possesso del documento V.A.R.A. in corso di validità, con l'indicazione del Comune e della data di rilascio.

2. I posteggi sono assegnati, nei limiti della disponibilità, secondo le procedure stabilite con apposito bando, in base ad una **graduatoria**, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on-line, prima della convocazione degli operatori per la scelta del posteggio, formata utilizzando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione; Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla Fiera. Nel caso dei produttori agricoli, la presenza è registrata in capo all'azienda agricola;
- maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese, già Registro delle Ditte;
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

3. A seguito della definizione della graduatoria, il Comune invia una comunicazione scritta agli interessati contenente luogo, data e ora in cui avverrà l'assegnazione dei posteggi, nonché l'indicazione della posizione occupata in graduatoria. Gli interessati sono convocati a gruppi, in ordine di graduatoria, ad intervalli di un'ora, fino ad esaurimento dei posteggi disponibili. La posizione occupata in graduatoria stabilisce priorità nella scelta e nell'assegnazione del posteggio.

4. Ciascuno degli operatori inseriti in graduatoria, può ottenere l'assegnazione fino al limite massimo di 3 posteggi. A ciascuno dei posteggi assegnati deve corrispondere una specifica autorizzazione.

5. In caso l'interessato sia assente (anche per giustificati motivi) nel momento in cui avviene l'assegnazione, il posteggio sarà assegnato d'ufficio in base alla posizione occupata in graduatoria dall'interessato, confermando, ove possibile, il posto occupato durante l'edizione precedente. In caso di impedimento l'interessato può farsi sostituire da un suo incaricato, purché munito di delega scritta.

6. Nel caso in cui l'interessato si presenti in ritardo rispetto all'orario in cui è prevista l'assegnazione dei posteggi e gli sia stato assegnato d'ufficio un posteggio non gradito, egli ha facoltà, alla conclusione delle operazioni di assegnazione del proprio scaglione, di sostituire il posto assegnato d'ufficio con uno dei posteggi ancora liberi.

7. Nessuna assegnazione sarà effettuata in data diversa rispetto a quella indicata nella comunicazione di cui al comma 3, e nessuna miglioria sarà concessa durante la manifestazione.

8. I criteri di cui al comma 2 sono utilizzati anche per la formazione della **graduatoria di spunta**, con priorità assoluta per i soggetti che, presentata la domanda in tempo utile, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità.

Articolo 46 – Subingresso nell'autorizzazione

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì, in capo al subentrante, il trasferimento del numero di presenze cumulate dal cedente sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione.

Articolo 47 – Assegnazione dei posteggi liberi

1. Le operazioni di assegnazione di **spunta** dei posteggi liberi avranno inizio a partire dalle ore 8.00.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene con le modalità definite al comma 8 del precedente art. 45.

Articolo 48 – Modalità registrazione delle presenze

1. La Polizia Municipale provvede a rilevare le presenze degli operatori assegnatari di posteggio, anche di spunta, e ne dà successivamente comunicazione al Settore Attività Economiche e Produttive, il quale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro di cui al successivo art. 49.
2. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 114/98, nella presente manifestazione il concetto di presenza è dato dal numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività. Pertanto non sarà considerata valida, ai fini del computo della presenza per un operatore assegnatario di posteggio e risultato assente il giorno di svolgimento, la presentazione di alcun documento giustificativo (certificato di malattia, rotture dell'automezzo, etc.). Per gli spuntisti, la presenza è data soltanto in caso di assegnazione di posteggio ed effettivo svolgimento dell'attività, a nulla rilevando il fatto che l'operatore si sia presentato in sede di svolgimento delle operazioni di spunta, e non abbia ottenuto l'assegnazione del posto per qualsivoglia motivo.

Articolo 49 – Registro Storico degli operatori del mercato

1. Presso il Settore Attività Economiche e Produttive del Comune è tenuto il Registro Storico degli operatori. Tale Registro contiene i dati salienti relativi agli operatori a cui è stato assegnato, almeno una volta a partire dall'edizione del 1997, un posteggio nella manifestazione. A partire da tale anno è infatti stata avviata una puntuale registrazione di tutte le presenze maturate dagli operatori.

Articolo 50 - Tasse e tributi comunali

(modificato con D.C.C. n. del 02/03/20222)

1. L'occupazione del posteggio è assoggettata al pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani secondo le modalità previste dal Comune.

2. Gli operatori del presente mercato sono inoltre tenuti al versamento della Quota di Iscrizione, a titolo di rimborso spese, secondo le modalità stabilite con appositi atti dell'Amministrazione Comunale. La Quota di Iscrizione, configurandosi come un rimborso spese, non è soggetta alla restituzione in caso di mancata occupazione del posto per qualsiasi ragione.

3. Al versamento di tale quota sono soggette sia la presentazione della domanda di partecipazione, sia la partecipazione alla spunta (in questo secondo caso, soltanto qualora il soggetto ottenga l'assegnazione del posto).

4. La documentazione attestante l'avvenuto versamento della Quota di Iscrizione deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla manifestazione. In assenza di tale documentazione la domanda sarà diniegata e non darà diritto all'inserimento nella relativa graduatoria.

PARTE IX – REGOLAMENTO MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE “FIERA COMMERCIALE AUTUNNALE” E “FIERA COMMERCIALE DI PRIMAVERA”

Articolo 51 – Tipologia

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) della D.C.R. n. 626–3799/2000, i mercati “Fiera commerciale autunnale”, che si svolge nell'**AREA 4 (Allegato 5)** e “Fiera commerciale di primavera”, che si svolge nell'**AREA 5 (Allegato 6)**, rientrano tra le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata. Ai fini di una corretta lettura si specifica che con il termine “fiera” si intendono ricomprendere entrambe le manifestazioni oggetto della presente regolamentazione, salvo dove espressamente specificato.

Articolo 52 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento della “Fiera Commerciale Autunnale” disciplinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 01/08/2008 e s.m.i., e della “Fiera commerciale di primavera”, disciplinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 24/11/2011 e s.m.i.

Articolo 53 – Operatori e tipologie ammesse

1. Alla fiera possono partecipare esclusivamente i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciate ai sensi della L. 112/91 e del D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale.

Articolo 54 – Orario di mercato

– L'orario di vendita è così articolato: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Articolo 55 – Modalità di accesso degli operatori

1. Gli operatori assegnatari dovranno occupare il posteggio assegnato entro le ore 8.00 e non prima delle ore 7.00 del giorno di svolgimento della fiera.

2. Tutti i posteggi dovranno assolutamente essere lasciati liberi entro le ore 19,00, al fine di consentire un immediato e veloce sgombero dell'area dai rifiuti e la conseguente riapertura al traffico delle strade interessate.

3. Gli operatori, muniti della comunicazione di avvenuta assegnazione del posteggio, dovranno presentarsi sull'area di svolgimento della fiera entro le ore 8.00 per l'occupazione del posteggio assegnato.

4. L'effettivo svolgimento dell'attività di vendita dovrà essere assicurato per tutta la durata della fiera, pena il depennamento della presenza.

Articolo 56 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del giorno di svolgimento della fiera è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi assegnatari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione dell'assegnatario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Articolo 57 – Assegnazione dei posteggi (modificato con D.C.C. n. 97 del 17/12/2013)

1. Coloro che intendono partecipare alla manifestazione debbono presentare domanda di concessione di posteggio, in carta legale, indirizzata al Sindaco del Comune di Avigliana, ai sensi del Titolo III, Capo II, Punto 1, lettera d) della D.G.R. n. 32-2642/2001. La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, a pena di inammissibilità, e non farà fede pertanto il timbro postale. La domanda può essere inviata per posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento, a mezzo pec (in tal caso deve essere allegata autocertificazione relativa agli estremi della marca da bollo utilizzata), o consegnata a mani. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del richiedente e il recapito ove indirizzare eventuali comunicazioni. Nella domanda, a cui dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovranno essere autocertificate:

- la titolarità di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, il Comune di rilascio, il numero, la data e le merceologie autorizzate;
- l'iscrizione al Registro Imprese con la precisa indicazione della data ed il numero di iscrizione;
- il possesso del documento V.A.R.A. in corso di validità, con l'indicazione del Comune e della data di rilascio.

2. I posteggi sono assegnati, nei limiti della disponibilità, secondo le procedure stabilite con apposito bando, in base ad una **graduatoria**, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, prima della convocazione degli operatori per la scelta del posteggio, formata utilizzando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione; Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior

numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla fiera.

- maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, già Registro delle Ditte;

- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

3. A seguito della definizione della graduatoria, il Comune invia una comunicazione scritta agli interessati contenente luogo, data e ora in cui avverrà l'assegnazione dei posteggi, nonché l'indicazione della posizione occupata in graduatoria. Gli interessati sono convocati a gruppi, in ordine di graduatoria, ad intervalli di un'ora, fino ad esaurimento dei posteggi disponibili. La posizione occupata in graduatoria stabilisce priorità nella scelta e nell'assegnazione del posteggio.

4. Ciascuno degli operatori inseriti in graduatoria, può ottenere l'assegnazione fino al limite massimo di 3 posteggi. A ciascuno dei posteggi assegnati deve corrispondere una specifica autorizzazione.

5. In caso l'interessato sia assente (anche per giustificati motivi) nel momento in cui avviene l'assegnazione, il posteggio sarà assegnato d'ufficio in base alla posizione occupata in graduatoria dall'interessato, confermando, ove possibile, il posto occupato durante l'edizione precedente. In caso di impedimento l'interessato può farsi sostituire da un suo incaricato, purché munito di delega scritta.

6. Nel caso in cui l'interessato si presenti in ritardo rispetto all'orario in cui è prevista l'assegnazione dei posteggi e gli sia stato assegnato d'ufficio un posteggio non gradito, egli ha facoltà, alla conclusione delle operazioni di assegnazione del proprio scaglione, di sostituire il posto assegnato d'ufficio con uno dei posteggi ancora liberi.

7. Nessuna assegnazione sarà effettuata in data diversa rispetto a quella indicata nella comunicazione di cui al comma 3, e nessuna miglioria sarà concessa durante la manifestazione.

8. I criteri di cui al comma 2 sono utilizzati anche per la formazione della **graduatoria di spunta**, con priorità assoluta per i soggetti che, presentata la domanda in tempo utile, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità.

Articolo 58 – Subingresso nell'autorizzazione

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì, in capo al subentrante, il trasferimento del numero di presenze cumulate dal cedente sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione.

Articolo 59 – Assegnazione dei posteggi liberi

1. Le operazioni di assegnazione di spunta dei posteggi liberi avranno inizio a partire dalle ore 8.00.

2. L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene con le modalità definite al comma 8 del precedente art. 57.

Articolo 60 – Modalità registrazione delle presenze

1. La Polizia Municipale provvede a rilevare le presenze degli operatori assegnatari di posteggio, anche di spunta, e ne dà successivamente comunicazione al Settore Attività Economiche e Produttive, il quale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro di cui al successivo art. 61.
2. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 114/98, nella presente manifestazione il concetto di presenza è dato dal numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività. Pertanto non sarà considerata valida, ai fini del computo della presenza per un operatore assegnatario di posteggio e risultato assente il giorno di svolgimento, la presentazione di alcun documento giustificativo (certificato di malattia, rotture dell'automezzo, etc.). Per gli spuntisti, la presenza è data soltanto in caso di assegnazione di posteggio ed effettivo svolgimento dell'attività, a nulla rilevando il fatto che l'operatore si sia presentato in sede di svolgimento delle operazioni di spunta, e non abbia ottenuto l'assegnazione del posto per qualsivoglia motivo.

Articolo 61 – Registro Storico degli operatori del mercato

1. Presso il Settore Attività Economiche e Produttive del Comune è tenuto il Registro Storico degli operatori. Tale Registro contiene i dati salienti relativi agli operatori a cui è stato assegnato, almeno una volta, un posteggio.
2. Relativamente alla Fiera Autunnale, il Registro Storico tiene conto delle presenze dall'edizione del 1987.

Articolo 62 - Tasse e tributi comunali

(modificato con D.C.C. n. del 02/03/20222)

1. L'occupazione del posteggio è assoggettata al pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani secondo le modalità previste dal Comune.
2. Gli operatori del presente mercato sono inoltre tenuti al versamento della Quota di Iscrizione, a titolo di rimborso spese, secondo le modalità stabilite con appositi atti dell'Amministrazione Comunale. La Quota di Iscrizione, configurandosi come un rimborso spese, non è soggetta alla restituzione in caso di mancata occupazione del posto per qualsiasi ragione.
3. Al versamento di tale quota sono soggette sia la presentazione della domanda di partecipazione, sia la partecipazione alla spunta (in questo secondo caso, soltanto qualora il soggetto ottenga l'assegnazione del posto).
4. La documentazione attestante l'avvenuto versamento della Quota di Iscrizione deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla manifestazione. In assenza di tale documentazione la domanda sarà diniegata e non darà diritto all'inserimento nella relativa graduatoria.»

PARTE X – REGOLAMENTO POSTEGGI SINGOLI IN ZONA CIMITERO COMUNALE

Articolo 63 - Tipologia

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, Lettera A), del D.Lgs. 114/98 e dell'art. 4, comma 1, lettera a), della D.C.R. n. 626–3799/200, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'**AREA 6**, così come individuata dall'articolo 14 delle Norme e direttive, si identifica come area esterna alle sedi mercatali, in alternativa o a completamento delle forme mercatali composta da posteggi singoli o gruppi di posteggi da un minimo di due a un massimo di sei.

Articolo 64 – Estremi dell'atto di istituzione

1. L'esercizio dell'attività è regolamentato con D.C.C. n. 18 del 31/01/2007, ai sensi del Titolo II, Punto 11, e Titolo III, Capo II, Punto b), della D.G.R. 32-2642/2001.

Articolo 65 – Regolamentazione per la concessione e individuazione posteggi

1. Le modalità che disciplinano l'individuazione dei posteggi ed il relativo Regolamento, sono riportate nell'**Allegato 7**.

PARTE XI – POSTEGGI SINGOLI PER L’OFFERTA SPECIALIZZATA DI LATTE CRUDO MEDIANTE DISTRIBUTORE AUTOMATICO DA PARTE DI AGRICOLTORI

Articolo 66 – Tipologia

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), della D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799, l’attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell’**AREA 7**, così come individuata dall’articolo 14 delle Norme e direttive, si identifica come forma alternativa di commercio su area pubblica, esterna alle aree mercatali, su posteggio singolo per l’offerta specializzata di latte crudo mediante distributore automatico da parte di agricoltori, a cadenza quotidiana.

Articolo 67 – Estremi dell’atto di istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica sul posteggio singolo istituito con D.C.C. n. 105 del 24/09/2008 (**Allegato 8**).

Articolo 68 – Ubicazione, dimensioni e regime di occupazione

1. Il posteggio oggetto del presente Regolamento è ubicato nell’ area di proprietà comunale sita all’angolo tra Via Cavalieri di Vittorio Veneto e Via Alliaud, e presenta le dimensioni di mt. 3.00 x mt. 2.50.

2. Tale posteggio è assegnato in concessione - nei termini e nelle modalità previsti dalla Legge Regionale 27 luglio 2011 n. 13, e successive modifiche ed integrazioni - mediante la procedura del Bando pubblico.

Articolo 69 – Operatori e tipologie ammesse

1. Sono ammessi alla partecipazione al bando gli imprenditori agricoli comunque costituiti (persone fisiche, società di persone), con esclusione di consorzi, cooperative e qualsiasi altra forma societaria in cui avvenga il conferimento del latte da parte di aziende agricole associate.

La definizione di “imprenditore agricolo” è data dall’art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228.

Gli imprenditori agricoli, come sopra individuati, devono:

- essere in possesso di Partita I.V.A. per l’agricoltura;
- essere regolarmente iscritti nella Sezione speciale del Registro delle Imprese;
- essere in regola con la vigente normativa igienico-sanitaria in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte.

2. Il posteggio è destinato esclusivamente all'offerta al consumo specializzata di cui al Settore Alimentare, e precisamente: **vendita di latte crudo di propria produzione da parte di agricoltori mediante distributore automatico.**

E' consentita la vendita di bottiglie in plastica per l'asporto del latte. Tale vendita deve essere accessoria e complementare rispetto alla vendita del latte. Non potranno essere poste in vendita merci diverse.

Articolo 70 – Orari

1. L'apparecchiatura deve essere funzionante ed utilizzabile tutti i giorni della settimana.

2. Per lo svolgimento dell'attività, i titolari devono attenersi alle norme in materia di orari stabilite dal D. Lgs. 114/98 e s.m.i. per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Articolo 71 – Modalità di occupazione

1. Il posteggio dovrà essere occupato dall'assegnatario, esclusivamente mediante utilizzo dei manufatti di cui al presente Regolamento (distributore automatico), nel termine di mesi sei dal rilascio della concessione, eventualmente prorogabili di altri sei mesi in caso di comprovata necessità.

2. La mancata occupazione nei termini di cui sopra comporterà la decadenza dall'assegnazione del posteggio.

3. L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, di quelle igienico – sanitarie, e di ogni altra normativa in materia.

4. Sono a carico dell'assegnatario:

- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro titolo autorizzatorio in materia urbanistico – edilizia - ambientale ed igienico-sanitaria;
- gli allacciamenti ai servizi, qualora necessari, e gli oneri conseguenti;
- il versamento di quanto dovuto al Comune per l'occupazione dell'area;
- la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'area data in concessione;
- la realizzazione dei lavori di carattere edilizio, impiantistico, etc. di ripristino dei luoghi al termine della concessione.

Articolo 72 – Modalità di assegnazione

1. Il posteggio di cui al presente Regolamento è assegnato esclusivamente mediante assunzione di apposito **Bando Comunale.**

Il Bando Comunale è pubblicato sul BUR ed all'Albo Pretorio virtuale on-line, ed è pubblicizzato nei modi e nelle forme che il Comune riterrà più idonei alla maggior diffusione possibile.

2. La **domanda** per il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione del posteggio, regolare ai fini dell'imposta sul bollo, è inoltrata al Comune di Avigliana mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente a mano all'Ufficio Protocollo, sulla base delle indicazioni contenute nel bando.

Le istanze incomplete potranno essere perfezionate entro i 5 giorni successivi al ricevimento della richiesta di integrazione.

Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando sono respinte, e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

3. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Decorso detto termine senza che sia stato trasmesso il provvedimento di diniego, la domanda deve intendersi accolta.

4. Così come stabilito dalla D.G.R. n. 32-2642/2001 (Titolo III, Capo II, Punto 1, lett. e), per quanto compatibile con il D. Lgs. 59/2010, la **graduatoria** verrà formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- Aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal Regolamento 1804/1999. A parità di condizioni tra i soggetti di cui al presente punto, hanno priorità le aziende con sede più vicina al distributore;
- Aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al Regolamento CE 2078/1992 misure A1 – A3 ed al Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1-F2. A questo proposito, gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo. A parità di condizioni tra i soggetti di cui al presente punto, hanno priorità le aziende con sede più vicina al distributore;
- Aziende agricole aventi sede più vicina al distributore;
- Minore età del soggetto titolare dell'Impresa agricola. Nel caso in cui si tratti di società, il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui sopra, si considera sede aziendale quella che viene indicata come tale nella visura camerale dell'impresa agricola.

La graduatoria rimane valida per tre anni dalla sua approvazione.

La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on-line per 10 giorni consecutivi.

5. Non essendo ammesso l'utilizzo di banchi mobili o auto banchi per l'occupazione dei posteggi, non è prevista alcuna forma di occupazione giornaliera, temporanea, o comunque al di fuori delle procedure di messa a bando di cui sopra.

Articolo 73 – Subingresso

1. La concessione del posteggio può essere ceduta soltanto in caso di cessione dell'intera azienda agricola da parte dell'assegnatario.

Articolo 74 – Tasse e tributi comunali

1. L'assegnatario del posteggio è tenuto al pagamento al Comune di Avigliana di quanto dovuto a titolo di Canone Ricognitorio, ed ogni altro tributo dovuto in base alle vigenti normative.

2. Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento di ciascun tributo con proprio atto deliberativo.

3. Per quanto non previsto, si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti in materia di tributi locali.

PARTE XII – NORME GENERALI PER LE ATTIVITA' SU AREA PUBBLICA

Articolo 75 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono tenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante l'attività di vendita. Tali rifiuti dovranno essere lasciati sul posteggio assegnato in modo ordinato e separato per tipologia, secondo le seguenti modalità:
 - CARTA e CARTONE (puliti): devono essere piegati e impilati ordinatamente;
 - PLASTICA: deve essere compattata e conferita in sacchetti trasparenti con capacità 80/120 litri;
 - INDIFFERENZIATO: deve essere inserito in sacchi neri;
 - CASSETTE IN PLASTICA E LEGNO: devono essere ordinatamente impilate;
 - ORGANICO: deve essere insaccato e conferito in contenitori appositi (color marrone), che saranno disposti nelle zone periferiche dell'area mercatale.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 76 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non potranno sporgere dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 77 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,70.

Articolo 78 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'Ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo Regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 79 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 80 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 81 – Utilizzazione delle predisposizioni per l'energia elettrica e bombole a gas

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori commerciali le prese atte a far funzionare le attrezzature a corredo dell'attività, assumendo la responsabilità relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di queste attrezzature.

2. Gli operatori commerciali devono manifestare l'esigenza di avvalersi di questo servizio inoltrando opportuna istanza al Comune, dichiarando la potenza delle diverse apparecchiature utilizzate, espressa in kW, e la loro somma complessiva.

3. L'Amministrazione concede l'uso di detti impianti – previo consenso comunale - agli operatori commerciali i quali si assumono tutte le responsabilità derivanti dall'uso degli approntamenti dal punto di consegna o di allaccio del servizio al proprio banco.

4. E' fatto divieto ai venditori di effettuare allacciamenti senza l'autorizzazione di cui al precedente paragrafo, o con modalità operative diverse da quanto autorizzato.

5. E' fatto obbligo a tutti gli operatori che usufruiscono di questo servizio di concorrere alle spese per l'utilizzo e mantenimento del servizio nei modi e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione.

6. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti, unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia, o di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 82 – Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

Articolo 83 – Preposti alla Vigilanza

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta alla Polizia Municipale:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;

- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 84 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 85 – Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i, ed ai sensi del Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative.

2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione, o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98 e s.m.i.

3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 5 del presente Regolamento, adottato ai sensi del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98.

4. Chiunque violi le altre norme del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni, è punito con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

5. In caso di particolare gravità o di recidiva, le violazioni possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da sette a venti giorni (equivalenti al periodo da 1 a 3 giornate di mercato).
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati al Comune – Direttore Area Amministrativa – competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.

ELENCO ALLEGATI:

- **Allegato 1:** Mercato Settimanale del Giovedì – Planimetria
- **Allegato 2:** Manifestazione di Natura Complessa “Cose Bischin Biscose” – Regolamento
- **Allegato 3:** Manifestazione di Natura Complessa “Cose Bischin Biscose” – Planimetria
- **Allegato 4:** Manifestazione di Natura Complessa “Fiera Agricola Autunnale” – Planimetria
- **Allegato 5:** Mercato a cadenza ultramensile “Fiera Commerciale Autunnale” – Planimetria
- **Allegato 6:** Mercato a cadenza ultramensile “Fiera Commerciale di Primavera” – Planimetria
- **Allegato 7:** Posteggi singoli zona Cimitero – Regolamento
- **Allegato 8:** Posteggi singoli vendita latte fresco a mezzo distributori automatici - Planimetria